

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE – INDEROGABILITA' IN PEJUS DELL'ART. 1917, TERZO COMMA, C.C.

CORTE DI Cassazione – Sentenza n. 21220 del 05/07/2022

Nullità della clausola che non prevede il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore: inderogabilità in pejus dell'art. 1917, terzo comma, cc.

Con la recente sentenza n. 21220 del 5 luglio 2022 la Cassazione ha affermato la nullità della clausola inserita in un contratto di assicurazione nella parte in cui non prevede il diritto dell'assicurato, convenuto dal terzo danneggiato, alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore. Tale clausola, costituendo una deroga in *pejus* dell'art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi nulla in quanto viola il disposto dell'art. 1932 c.c.

Un professionista, lamentando il mancato pagamento delle proprie prestazioni, adiva il Tribunale per ottenere una ingiunzione di pagamento; il committente, in sede di opposizione, non riteneva dovuta la somma in quanto il progetto realizzato dal professionista presentava molteplici vizi e carenze che avevano costretto la società appaltatrice a sostenere ulteriori spese. Il professionista chiamava in causa il proprio assicuratore per essere manlevato nel caso in cui venisse riconosciuta la responsabilità professionale.

L'opposizione veniva accolta e l'assicurazione veniva condannata a tenere indenne il professionista dalle pretese del committente “*limitatamente alla condanna al risarcimento del danno e al netto della franchigia contrattualmente prevista*”.

Contro questa sentenza, il professionista proponeva impugnazione deducendo, tra i vari motivi di gravame, la mancata pronuncia da parte del Tribunale sulla sua domanda di condanna dell'assicuratore a rifondere le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per contrastare la pretesa risarcitoria della società appaltatrice ai sensi dell'art. 1917, terzo comma, c.c.

La Corte d'appello, rigettando il gravame, negava il diritto dell'assicurato a pretendere la rifusione delle spese di resistenza stante la presenza di una clausola contrattuale che escludeva espressamente la rifusione di tali spese nel caso in cui l'assicurato si fosse avvalso di avvocati o periti non designati dall'assicuratore.

La Corte di Cassazione, adita dal professionista, ha ritenuto fondato il ricorso per queste ragioni:

- la clausola contrattuale in esame, costituendo una deroga *in pejus* all'art. 1917, terzo comma, c.c., deve considerarsi affetta da nullità, proprio perché è la stessa legge a non imporre condizioni di sorta al diritto dell'assicurato ad ottenere il rimborso delle spese di resistenza (“*la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, terzo comma, c.c., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'articolo 1932 c.c.*”);
- le spese di resistenza sono “spese di salvataggio” ai sensi dell'art. 1914 c.c. in quanto affrontate dall'assicurato nell'interesse comune di questi e dell'assicuratore e sono rimborsabili nella misura in cui non siano sostenute avventatamente.